REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Municipale

N. <u>193</u> del <u>名名/11/2の1入</u>

OGGETTO:. Riduzione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco e Assessori Comunali.

L'anno duemiladiciassette il giorno <u>VSULOTTO</u>, del mese di <u>Mongrubos</u> alle ore <u>13,15</u> nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Fulia dr. Francesco	Sindaco - Presidente	X	
Carroccetto Dott. Ciro	Assessore ViceSindaco	X	
Salanitro Avv. Luigi	Assessore		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Baldanza Sig.na Alessandra	Assessore	\times	
Foti Sig. Benedetto	Assessore	v	X

Presiede Il Sindaco -

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale. n. 212... del ... 29 11 11 Registro Generale

OGGETTO: Riduzione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco e Assessori Comunali.

Premesso che il Comune di San Fratello ha sforato il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2016;

Dato atto che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, trova applicazione il complesso apparato sanzionatorio disciplinato dall'art. 31, comma 26 della legge 183/2011(legge di stabilità per il 2012) che dispone che in tali casi l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio:
- nell'ultimo triennio;
 c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizio o finanziario per il finanziamento degli investimenti.
- istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. La riduzione del 30% dell'indennità di carica rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2010 prevista per l'ente locale che non abbia rispettato il patto di stabilità interno (comma 26 lett.e) art.31 della L. n.183/2011) costituisce sanzione di carattere contabile operante in via generale, tant'è che trova applicazione nei confronti degli amministratori in carica nell'anno successivo al mancato rispetto del patto di stabilità, anche se subentranti a seguito di procedimento elettorale non si possa far riferimento all'ammontare astrattamente spettante a tale data, ma piuttosto all'indennità effettivamente erogate. Le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quelle fissate dal legislatore vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi .Per individuare il limite della "invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente" ex art.1, comma 136 L. n.56/2014, si deve far riferimento all'indennità massima teorica prevista dal D.M. n.119/2000, come in astratto rapportata alla fascia demografica cui appartiene il comune, per poi ridurla al 10% in base all'art. I comma 54 della L. n.266/2005, e non prendere come base di calcolo la minore indennità virtuosamente prevista ed erogata in concreto dal Comune per propria scelta discrezionale. In caso contrario, si arriverebbe all'assurdo che, a fronte di una scelta del vertice politico del Comune di rinunciare all'indennità di funzione spettantegli, si determinerebbe l'azzeramento anche degli altri emolumenti, realizzando una soluzione di per sé non ammissibile (Sez. controllo Lazio n.208/2015/PAR).

Essendo necessario applicare fin da subito le sanzioni di cui sopra ed in particolare la sanzione della riduzione del 30 % delle indennità di funzione della Giunta come risultante al 30 giugno 2010.

Visto l'art. 19 della L.R. n. 30/2000 ed il D.P.R.S. n. 19/2001, concernenti la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia ed in particolare la tabella "A" allegata al predetto decreto.

Visto il comma 54 dell'articolo unico della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha disposto la riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti e delle indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

Preso atto che con deliberazione n.24/2014 la Sezione delle Autonomie ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite nella pronuncia del 2012 circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1 comma 54 della legge 266/2005, anche alla luce dei più recenti interventi normativi;

Richiamata la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 31/2017 in ordine alla applicazione della riduzione del 30%;

Visto il decreto n° 463 del 29.02.2008 dell'Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali che, in applicazione di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 19 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, ha stabilito le variazioni degli indici Istat per l'adeguamento della misura minima delle indennità di funzione dei Sindaci e i gettoni di presenza dei Consiglieri nella misura del 4,6% a decorrere dal 01.01.2004 e del 3,7% a decorrere dal 01.01.2007;

Rilevato che, alla data del 30.06.2010, al Sindaco, al vice Sindaco e agli Assessori venivano effettivamente erogate le seguenti indennità lorde:

Sindaco	€ 1.798,80
े Vice Sindaco	€ 989,35
Assessore	€ 809,45

Dato atto, pertanto, che in applicazione della citata sanzione, i compensi degli amministratori per l'anno 2017 debbono essere così rideterminati:

Carica politica	Indennità spettante alla data del 30.06.2010	Riduzione 30%	Importo indennità ridotta
Sindaco	€ 1.798,80	€ 539,64	€ 1.259,16
Vice Sindaco	€ 989,35	€ 296,80	€ 692,55
Assessore	€ 809,45	€ 242,83	€ 566,62

Visti:

- l'OO.EE.LL. nella Regione Sicilia
- lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

- 1. **Prendere atto** che, avendo sforato il patto di stabilità interno nell'anno 2016, il Comune di San Fratello in applicazione dell'art. 31, comma 26, della legge 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione previste dall'art. 19 della L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. e dal D.P.R.S. n. 19/2001 applicando una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.06.2010;
- 2. **Rideterminare** le indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori Comunali, diminuendola del 30% con decorrenza dal 01.01.2017, come segue:

Carica	Indennità spettante al 30.06.2010	Indennità ridotta del 30%
Sindaco	€ 1.798,80	€ 1.259,16
Vice Sindaco	€ 989,35	€ 692,55
Assessore Comunale	€ 809,45	€ 566,62

- 3. Trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per l'adozione degli atti consequenziali;
- 4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Proponente

1. to Francisco Julia

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la re	egolarità tecnica esprime parere: Javauvo			
Data <u>28-11-2017</u>	IL RESPONSABILE			
	Saluno fracia wurse			
*************	*******			
Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità co	ontabile esprime			
parere: prowole				
parere: \$000000000000000000000000000000000000	IL RESPONSABILE			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA F	FINANZIARIA			
La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura fina	nziaria di € al codice			
al capitolo/ Impegno n del	bilancio anno			
Data	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA			

LA GIUNTA MUNICIPALE				

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

/Anziano L'Assessore **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____al ______ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/ osservazioni. Dalla Residenza Municipale, li Il Segretario Comunale L'Addetto Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al ______. Il Segretario Comunale L'Addetto ************************ CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991) IL SEGRETARIO COMUNALE Visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991. Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.